



## LA COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

L'art. 13 c. 1, lett. b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 prevede che per la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza, occorre che siano rese le dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nell'art. 6 dello stesso D.P.R..

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 6 agosto 2014 contiene nell'Allegato 1 il nuovo modello di dichiarazione di residenza, nel quale, alla dicitura "rapporto di parentela con il richiedente", va specificato che trattasi di legami affettivi costituenti unione di fatto ai sensi del c. 36 della L. 20 maggio 2016, n. 76.

A norma dell'art. 1, c. 36, della L. 20 maggio 2016, n. 76, ai fini delle disposizioni di cui ai cc. da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone **maggiorenni** unite stabilmente da **legami affettivi** di coppia e di **reciproca assistenza morale e materiale**, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (anche rispetto a terze persone – infatti la convivenza è dichiarata nulla se emerge un vincolo di coniugio con terza persona). Non viene fatta alcuna distinzione di sesso.

L'istituto della convivenza è uno strumento utilizzabile da coloro che non intendano unirsi in matrimonio o in unione civile. In sintesi, tra i diritti rivenienti dalla convivenza vi sono:

- quello della reciproca assistenza anche in ospedale ed in carcere (con conseguente diritto di visita);
- quello della permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione;
- il diritto di prendere decisioni terapeutiche;
- il diritto all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
- il diritto ad un minimale obbligo di mantenimento della parte più debole nella coppia.;
- il diritto al risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti della convivenza;
- l'obbligo di corrispondere gli alimenti (art. 433 C.C.).

Le parti potranno regolare con atto pubblico di fronte ad un notaio (o con scrittura privata autenticata da notaio o avvocato) i loro rapporti con un "contratto di convivenza" disciplinando i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni

---

### SERVIZIO alla PERSONA

telefono 0464 916200 – fax 0464 916300  
e-mail [puntocomune@comune.mori.tn.it](mailto:puntocomune@comune.mori.tn.it)  
[www.comune.mori.tn.it](http://www.comune.mori.tn.it)

Comune di Mori  
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)  
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300  
partiva IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222  
**Mori è "La cittadella dello sport"**

o limitati:

- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

## LA CERTIFICAZIONE DELLA CONVIVENZA

La dimostrazione della posizione giuridica di convivente di fatto risulta dai **registri anagrafici**. L'**Anagrafe** rilascia, ai sensi degli artt. 33-35 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 23, la certificazione a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, relativa:

- alla residenza;
- allo stato di famiglia;
- ad ogni altra informazione contenuta in Anagrafe stessa nel rispetto delle norme della privacy, come ribadito dal c. 55 della L. 20 maggio 2016, n. 76.

Dalla certificazione destinata a privati dovrà evincersi che trattasi di “convivenza di fatto” costituita ai sensi dell’art. 1 c. 36 della L. 20 maggio 2016, n. 76.

## IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Una cosa è la “convivenza di fatto” che si concretizza con la iscrizione nel registro della popolazione con gli effetti sopra esposti, un'altra cosa è il “contratto di convivenza”.

La stipula del contratto di convivenza è lo strumento perché i conviventi possano disciplinare i rapporti matrimoniali relativi alla loro vita in comune. La norma riconosce la possibilità di stipulare contratti di convivenza attraverso i quali le parti potranno fissare la comune residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime patrimoniale di elezione ecc..

Il contratto di convivenza è correlato con la costituzione della “convivenza di fatto” - che sorge con la dichiarazione da farsi davanti all’ufficiale di anagrafe - e la presuppone. In generale, nel contratto di convivenza le parti possono scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione V del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. In mancanza di opzione, tra le parti vige il regime della separazione, non essendo detto vincolo derivante dalla convivenza di fatto equiparabile a quello matrimoniale o al vincolo delle unioni civili, per i quali vige il regime della comunione dei beni *ope legis*, salvo espressa volontà di scelta del regime della separazione.

**Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.**

Ai fini **dell'opponibilità ai terzi**, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere **entro i successivi dieci giorni** a trasmetterne copia conforme al comune di residenza dei conviventi per **l'iscrizione** all'anagrafe ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Non sono previste sanzioni in caso di trasmissione ritardata dell'atto.

La iscrizione nei registri anagrafici del contratto di convivenza comporta che la relativa certificazione debba riportare tale circostanza ed in particolare la data e il luogo della stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista, l'eventuale regime patrimoniale della comunione dei beni. La stessa iscrizione/registrazione va eseguita in caso di modifiche risoluzione del contratto, ex combinato disposto dei cc. 54 e 59 della L. 20 maggio 2016, n. 76.

Ad avvenuta costituzione della famiglia di fatto l'ufficio potrà procedere alla registrazione del contratto di convivenza stipulato tra le parti, che così potrà essere certificato ed opponibile ai terzi ai sensi del c. 52 dell'art. della L. 20 maggio 2016, n. 76. Nelle more della registrazione il contratto, munito di attestazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, produce effetti solo inter partes.

## **LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA**

Il contratto di convivenza è affetto da **nullità insanabile**, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (con azione imprescrittibile) se concluso:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- in violazione del comma 36 della L. 20 maggio 2016, n. 76;
- da persona minore di età;
- da persona interdetta giudizialmente;
- in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del C.C..

N.B.: Le quattro ipotesi di nullità attengono non all'operato dell'Ufficiale di Anagrafe, che non è chiamato in causa nella fase costitutiva del contratto di convivenza, ma al professionista che ne ha curato la redazione (notaio o avvocato). Non è prevista alcuna competenza in capo all'Ufficiale di Anagrafe per dichiarare la nullità od effettuare controlli sulla legittimità o liceità del contratto. Egli infatti non diventa un organo controllore dell'operato del notaio o dell'avvocato.

In caso di pronuncia di nullità del contratto di convivenza, si prevede una annotazione della sentenza sul contratto di convivenza da parte del professionista e una comunicazione all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di residenza per la relativa annotazione nella scheda di famiglia e in quella individuale.

## **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA**

La convivenza di può risolvere per:

- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti;

Le cause di risoluzione del contratto di convivenza operano di diritto, senza che vi sia la necessità di una sentenza, e sono rese pubbliche mediante la semplice registrazione anagrafica come precisato dalla Circolare n. 7 del 1 giugno 2016.

Nei confronti dei terzi gli effetti della risoluzione del contratto di convivenza decorreranno dalla data della registrazione anagrafica alla stessa stregua di quanto avviene per le annotazioni delle convenzioni matrimoniali o delle modifiche delle stesse sull'atto di matrimonio.

Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

Alla convivenza di fatto **non si applicano** le discipline:

- della separazione e del divorzio;
- della successione ereditaria;
- della reversibilità della pensione;
- della cittadinanza;

N.B.: La convivenza di fatto, pur riconoscendo dei diritti ai soggetti che ne facciano parte, **non è idonea a creare uno "status"**, come avviene per il legame di matrimonio fra due persone di sesso diverso o fra due persone dello stesso sesso civilmente unite. Pertanto lo status dei conviventi non cambia a seguito della costituzione di una convivenza (rimarranno cioè nubili/celibi, divorziate/i o vedove/i).

## **LEGGE APPLICABILE IN PRESENZA DI CITTADINI STRANIERI**

Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.